



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Ufficio del Capo del Dipartimento  
Ufficio per le Relazioni Sindacali

Prot. n.

Ai rappresentanti delle OO.SS.

**S.A.P.Pe.** – Via Trionfale, 79/a  
00136 – ROMA

**O.S.A.P.P.** – Via della Pisana, 228  
00163 – ROMA

**U.I.L.** – PA/PP – Via Emilio Lepido, 46  
00175 – ROMA

**Si.N.A.P.Pe.** - Largo Luigi Daga, 2  
00164 ROMA

**UGL Polizia Penitenziaria**  
Via G. Mompiani, 7 - 00192 – ROMA

**CISL FNS**  
Via dei Mille, 36 - 00185 – ROMA

**CGIL FP/PP** – Via Leopoldo Serra, 31  
00153 - ROMA

**FSA - CNPP**  
Via degli Arcelli. C.P. 18208  
00164 – ROMA

e, p.c. Alla Direzione Generale delle Risorse  
Materiali, dei Beni e dei Servizi  
Sede

**Oggetto:** P.D.G. n. 1569 datato 11 marzo 2014 recante: "Criteri di determinazione degli oneri occupazionali" ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 15 novembre 2006, n. 314.

Per opportuna informativa, si trasmette la ministeriale GDAP-0067189-2015 del 25.2.2015 della Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi inerente a quanto specificato in oggetto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



*Ministero della Giustizia*  
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
*Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi*  
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni

Roma,



**GDAP - 0067189 - 2015**

PU-GDAP-5000-25/02/2015-0067189-2015

Ai Provveditorati Regionali dell'A.P.

LORO SEDI

E, per conoscenza,

Al Capo del Dipartimento

All' Ufficio del Capo del Dipartimento

Ufficio per le Relazioni Sindacali

SEDE

**OGGETTO: P.D.G. n. 1569 datato 11 marzo 2014 recante: "Criteri di determinazione degli oneri occupazionali " ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 15 novembre 2006, n. 314.**

**PREMESSA**

Nelle more della definitiva entrata in funzione dello specifico applicativo informatico per la gestione del patrimonio immobiliare di questa Amministrazione<sup>1</sup>, in considerazione degli esiti talvolta contraddittori dei monitoraggi sinora effettuati, qui di seguito si procede a fornire alcune precisazioni sulla materia in oggetto evidenziata, senza però non rimarcare, in via preliminare, l'ineludibile necessaria azione di coordinamento a cura di codesti Provveditorati, nei confronti delle direzioni di istituto o scuola nell'ambito del distretto di competenza, al fine precipuo di scongiurare diseguaglianze e difformità di calcolo degli oneri e di applicazione dei principi governanti la materia a parità di condizioni sostanziali. L'aspetto di che trattasi assume ancor più importanza proprio nell'ottica dell'ormai, si spera, prossima implementazione dell'applicativo accennato, a seguito della quale le



*Ministero della Giustizia*  
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
*Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi*  
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni

incongruenze assumeranno rilevanza decisiva, oltre che emergere ancor più manifeste.

§ 1 Sia le Linee Guida del P.D.G. 11 marzo 2014, sia la nota prot. 163610 del 08/05/2014 accompagnatoria del medesimo P.D.G. e, infine, sia la successiva nota esplicativa 179260 del 21/05/2014, ribadiscono che le unità abitative individuate con decretazione di questa Direzione Generale<sup>2</sup>, **possano comunque essere destinate all'utilizzo a titolo gratuito laddove ne ricorrano esigenze istituzionali e di servizio riconducibili per l'appunto al menzionato Atto di indirizzo del Capo Dap** (così come indicato nelle premesse al P.D.G.). Non solo, ma che fondamentalmente la decretazione operata su richiesta di ogni singola sede, risponde all'esigenza di determinare preventivamente quegli alloggi che, in quanto disponibili ed in possesso delle idonee caratteristiche ("munite di bagno"), siano abilitate per la potenziale assegnazione onerosa a favore del personale che ne faccia richiesta per l'uso esclusivo e continuativo<sup>3</sup>.

Il sistema che ne deriva dall'impostazione assunta, quindi, si mostra dal carattere ampiamente "aperto" e costantemente in divenire<sup>4</sup>.

§ 2 Appare necessaria anche una precisazione in merito al tipo di onere che concerne le assegnazioni delle unità abitative in questione, onerosità non opinabile date le disposizioni dell'art. 12, comma 3, e per la cui mancata attuazione nel tempo alcune sezioni regionali della Corte dei Conti hanno

---

<sup>2</sup> (ossia quelle unità abitative atte a poter essere assegnate in via esclusiva comportando il pagamento a carico dell'occupante di una quota forfettaria quale corrispettivo dei servizi connessi al normale uso dell'alloggio).

<sup>3</sup> (se presupposto assoluto per la concessione in uso oneroso – come gratuito- è l'agibilità in senso stretto dell'alloggio, si precisa che i riferimenti ai requisiti della Tab. A, di cui all'art.15, c. 3 dell'A.Q.N. 2002-2005, concernono non gli alloggi di cui al c. 3, art. 12 D.P.R. 314/2006, bensì gli alloggi di servizio per il personale di polizia penitenziaria in servizio di missione).

<sup>4</sup> Nel senso che, se per ovvii motivi di contezza e regolarità amministrativa, presso ogni singola struttura non potranno essere assegnate per l'utilizzo oneroso unità abitative ulteriori rispetto a quelle riconosciute con decreto, è altrettanto pacifico, invece, che ogni singola sede, in base alla valutazione delle proprie effettive esigenze rispetto a vari elementi (tra cui: il numero degli istanti per la concessione di unità abitative ad uso temporaneo esclusivo e continuativo; il rapporto tra il numero di personale in servizio ed il numero complessivo degli alloggi, rapporto questo indispensabile per la valutazione delle prioritarie esigenze istituzionali connesse alle camere per il pernottamento del personale in servizio, agli ambienti ad uso "spogliatoio", ed alle camere per l'ospitalità del personale in missione), potrà innanzitutto concedere l'uso gratuito delle unità abitative decretate a fronte di esigenze istituzionali ed in assenza del presupposto dell'esclusività continua dell'utilizzo stesso, così come, invece, richiedere un nuovo provvedimento di decretazione che individui per la prima volta presso di essa unità abitative del tipo oppure in aggiunta ad altre già decretate, o ancora, richiedere un provvedimento di riduzione o di annullamento, delle unità abitative già individuate ai sensi dell'art.



*Ministero della Giustizia*  
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
*Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi*  
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni

sollevato rilievi rinviando, in alcuni casi, gli atti presso le proprie Procure regionali. Per tale tipologia di alloggi (art. 12 comma 3), che è l'unica per ora decretata presso le sedi periferiche degli Istituti penitenziari e Scuole – si ribadisce su loro richiesta -, non può utilizzarsi l'impropria espressione di "canone", poiché ai sensi della lett. d) del P.D.G. 11 marzo 2014 l'onere dovuto in caso di assegnazione esclusiva e continuativa non prevede né il canone di occupazione, né la quota di onere accessorio relativo all'eventuale mobilia presente ma, soltanto, la quota forfettaria mensile degli "oneri accessori", riferibili al consumo medio stimato di acqua, energia elettrica, gas, tariffa rifiuti ed eventuale (solo ove presente) servizio di pulizie in camera.

**§ 3** Con la nota n. 256971 del 18.07.2014, è stato ribadito quanto già esplicitato con la circolare di divulgazione del P.D.G., ovvero che l'applicazione retroattiva del P.D.G. 11 marzo 2014 e, quindi, **la contabilizzazione di eventuali arretrati, può disporsi solo in presenza di inappuntabile documentazione da cui evincere la vera e propria formalizzazione di atti di assegnazione, a titolo esclusivo ed oneroso, delle unità abitative del tipo in questione (alloggi collettivi di servizio).**

La disciplina applicativa concernente l'articolato in premessa evidenziato è stata prevista, in un primo momento, con P.D.G. di questa Direzione Generale datato 18 giugno 2013: "*Criteri di determinazione dei canoni di utilizzo delle unità abitative ad uso temporaneo e degli alloggi collettivi di servizio ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 4 del D.P.R. n. 314/2006*". Alla lett. g) di tale provvedimento, venivano disposte una serie di modalità attuative e loro tempistica, in maniera da rendere evidente e tracciabile la formalizzazione, nei confronti dell'utente, dell'assegnazione onerosa dell'unità abitativa, nonché la misura dell'onere giornaliero per l'utilizzo come sopra determinato (prevedendo, nel caso degli alloggi collettivi di servizio, persino registri di entrata e uscita del personale con apposita firma al momento della consegna). L'innanzi menzionato P.D.G. del 18 giugno 2013 è stato momentaneamente sospeso con nota del Vice Capo Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria prot. n. 287510 del 21/08/2013 e, in seguito, riattivato con P.C.D. del 18 dicembre 2013 "*Atto di indirizzo*"<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Si sottolinea che con detto "Atto di indirizzo" del 18/12/2013, in ossequio alla direttiva del Ministro della Giustizia 31 ottobre 2013 -adottata ai sensi del richiamato art. 17, comma 1, lett. d) del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165-, è stata, in particolare, operata una distinzione fra "camere di pernottamento delle caserme agenti" (esentate da un obbligo di versamento di alcun canone in quanto "strutture rispondenti a finalità di prevalente interesse istituzionale poiché strumentali a favorire la permanenza del personale presso gli istituti medesimi" ("dette camere non possono essere riservate a un determinato occupante fuori



*Ministero della Giustizia*  
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
*Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi*  
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni

Quanto appena riepilogato è sufficiente a far ritenere che, a meno di isolate e particolari situazioni ed in specie presso gli istituti penitenziari, è difficile si sia proceduto a formalizzare concessioni in utilizzo oneroso di alloggi collettivi di servizio in periodi antecedenti alla conoscenza del PDG 18/06/2013 (avvenuta con nota GDAP 0244255 del 08/07/2013)<sup>6</sup>.

Questa Direzione Generale ha sì ritenuto di accogliere la soluzione affermativa circa l'efficacia retroattiva del P.D.G. n. 1569 del 11 marzo 2014 (Criteri di determinazione degli oneri occupazionali ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 15 novembre 2006, n. 314), ritenendo, pertanto, di poter procedere alla riscossione degli oneri *de quibus*, come quantificati con il medesimo PDG a far data dal 01/03/2007 (entrata in vigore del D.P.R. 314/2006) ma, al contempo, non ritiene si possa procedere alla richiesta di arretrati allorquando la natura onerosa della concessione non sia stata palesata, ovvero formalizzata all'utente<sup>7</sup>.

Mentre, nelle ipotesi di applicabilità degli arretrati, si ritiene possa trovare applicazione il regime prescrizione di cui all'art. 2948 n. 3, c.c. "*attesa l'assimilazione tra il diritto all'onere occupazionale e il diritto al pagamento del canone locatizio*".

**§ 4** Comunque, a solo titolo informativo, ed anche esplicativo qualora riferito alla gestione delle altre tipologie di alloggi, gli eventuali definitivi conteggi per canoni e/o oneri occupazionali arretrati sino a tutto il 31/12/2013, unitamente a quelli per eventuali arretrati inerenti all'anno 2014, costituiranno oggetto di nominative richieste da recapitare, con annessi prospetti di calcolo giustificativi, attraverso modalità tali da precostituire dimostrazione legale di avvenuta notifica. Dette richieste dovranno contenere in maniera espressa ed inequivocabile le seguenti fondamentali indicazioni:

- 1) dettagliate modalità di versamento delle somme da parte dei destinatari delle richieste, tali da garantire l'esatta imputazione delle entrate a favore dell'Erario;
- 2) congruo termine per l'effettuazione dei versamenti (potrebbe ritenersi tale quello di 30 giorni dall'avvenuta notifica), nonché tipologia di documentazione, modalità e tempistica per la sua presentazione a comprova dell'avvenuto versamento;

---

*titolo oneroso" e "riconduzione di detto corrispettivo ad una quota forfettoria giornaliera commisurata ai soli servizi o consumi").*

<sup>6</sup> La maggior parte delle formalizzazioni delle concessioni in utilizzo oneroso di detti alloggi, si ritiene, invece, essere avvenuta con l'applicazione del PDG 11 marzo 2014.



*Ministero della Giustizia*  
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
*Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi*  
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni

- 3) per importi arretrati rilevanti, la possibilità del debitore di formalizzare, non oltre il termine previsto, istanza per la concessione di un idoneo "piano di rientro", mediante rateizzazione mensile dell'arretrato complessivo (ai fini della valutazione della rilevanza dell'arretrato, così come dell'importo dell'eventuale rateo mensile, si ritiene possa indicativamente prendersi in considerazione la misura del quinto della retribuzione mensile del debitore richiedente. In tali eventuali specifici casi, il termine per i versamenti mensili non dovrà andare oltre il decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento);
- 4) In caso di inadempimento alle richieste di pagamento, i Funzionari delegati alla gestione provvederanno a formalizzare specifico successivo atto di "diffida ad adempiere". Fatta salva ogni preliminare valutazione di opportunità a cura dei dirigenti responsabili delle gestioni nell'ambito degli specifici contraddittori, finalizzata esclusivamente al buon esito dell'effettivo recupero dell'arretrato a favore dell'Erario, ancorché risulti pleonastico, si rammenta che ai sensi dell'art. 21 ter, comma 2, Legge 241/90, alle richieste di pagamento su cui si verte "si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato". Si conferma, in sostanza, la riscossione coattiva delle entrate pubbliche, previa diffida e in caso di inottemperanza alla diffida. Riscossione coattiva che si svolge secondo due distinti procedimenti: l'esecuzione in base ai ruoli (c.d. esecuzione esattoriale disciplinata dal D.P.R. n. 632 del 1973) e quella in base ad ingiunzione di pagamento ex art. 2, Regio Decreto n. 639 del 1910 (Cons. di Stato, Sez. V, 10 gennaio 2005, n. 19). L'esecuzione coattiva, comunque, potrà essere evitata soltanto mediante l'impugnazione da parte del debitore dell'atto stesso di esecuzione.

§ 5

Il medesimo schema procedurale andrà utilizzato, quindi, per l'ordinaria gestione del corrente. Le eventuali scongiurabili ipotesi di inadempienze reiterate e non sanate da parte di assegnatari ancora attuali, cioè con concessione in uso attualmente in corso, una volta accertate e documentate, dovranno essere puntualmente e dettagliatamente valutate per i provvedimenti sotesi alla revoca dell'assegnazione dell'alloggio, secondo le modalità previste dal Regolamento in base alla tipologia di alloggio

Il Direttore Generale  
Gianfranco De Gesù